



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E
ORDINANZE COMUNALI.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 2 Applicazione della legge n° 689/81

Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e ordinanze comunali e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applica la legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 3 Entità della sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali, laddove non risulti espressamente prevista da disposizioni di legge, ovvero risulti inferiore nelle relative disposizioni comunali, è determinata nel valore minimo in € **75,00** e nel valore massimo in € **450,00**.

La sanzione amministrativa pecuniaria non è applicabile alle ordinanze comunali contingibili ed urgenti in quanto l'inottemperanza è perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 4 Pagamento in misura ridotta

Fermo restando l'applicazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 non è ammesso il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 5 Destinatario dei proventi per le violazioni

Fatto salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni legislative i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.

Art. 6 Ordinanza – ingiunzione

L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il funzionario responsabile del servizio.

L'ordinanza – ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è adottata dal funzionario responsabile del servizio entro

il termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto e comunque non prima del termine previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio .

E' abrogato ogni provvedimento comunale in contrasto con il presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003

Pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla deliberazione consiliare in data

_____ *per 15 giorni consecutivi.*

IL REGOLAMENTO ENTRO IN VIGORE DAL GIORNO _____